



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

tel + 39 040 3775206
fax + 39 040 3775250

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 9431/LAVFORU del 07/11/2017

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro -
PIPOL.

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020.
PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15.

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere
formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.
8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL. Correzione errore materiale.

Il Vice Direttore centrale

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

Vista la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Visto il decreto n° 8110/LAVFORU del 01/10/2017 con il quale:

- è stato approvato il documento allegato A) parte integrante del decreto stesso che regola le modalità di attuazione all'interno di PIPOL di operazioni QA nei profili professionali di "Estetista" e di "Acconciatore";
- è stato approvato il documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", allegato B) parte integrante del decreto stesso, che comprende, in qualità di Addendum, il richiamato documento allegato A) e che costituisce il testo coordinato della Direttiva;

Preso atto che per mero errore materiale:

- l'Addendum costituente allegato A) parte integrante del decreto n° 8110/LAVFORU riporta, rispettivamente ai punti 7 e 8, le date "31 ottobre 2017" e "31 ottobre 2018" anziché "31 ottobre 2018" e "31 ottobre 2019"
- nella predisposizione dell'allegato B parte integrante del decreto n° 8110/LAVFORU/2017 è stato preso a riferimento il testo delle direttive approvato con decreto n. 772/LAVFORU dell'8 febbraio 2017 e non quello di cui al decreto n. 7484/LAVFORU del 12 settembre 2017;
- il testo delle direttive di cui al decreto n. 7484/LAVFORU/2017, al paragrafo 3.1, capoverso 8, riporta le seguenti parole "che devono essere riferite al numero degli allievi previsto", già soppresse con il decreto n. 3903/LAVFORU del 31 maggio 2017;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse ed a correzione degli errori materiali sopraindicati:
 - a) è approvato l'allegato A) di cui al decreto n° 8110/LAVFORU/2017 che costituisce allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
 - b) è approvato il testo coordinato del documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL" che costituisce allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati A) e B), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente

ADDENDUM

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL.

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15.

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL.

Addendum.

In deroga a quanto stabilito dalla Direttiva in oggetto:

1. è approvata la realizzazione, nell'ambito di PIPOL, di due operazioni QA relative al profilo professionale di "Estetista" e di due operazioni QA relative al profilo di "Acconciatore";
2. l'operazione "Estetista" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
3. l'operazione "Acconciatore" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
4. la realizzazione delle operazioni avviene nel modo seguente:
 - a) area territoriale di Trieste e Gorizia: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
 - b) area territoriale di Udine e Pordenone: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
5. secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, le operazioni hanno durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali;
6. la prima annualità delle 4 operazioni realizzabili deve essere avviata entro il 31 dicembre 2017;
7. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della prima annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2018;
8. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della seconda annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2019;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, selezione, gestione, rendicontazione delle operazioni, valgono le disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto.



ALLEGATO B)

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Posizione organizzativa Programmazione

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

*Programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità Programma
specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani*

*Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere
formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.
8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL*

Novembre 2017. TESTO COORDINATO

Premesse. Contesto di riferimento e quadro normativo e contesto di riferimento	pag. 3
Parte prima. Le operazioni di carattere formativo	pag. 5
1. Dati relativi all'attuazione della programmazione	pag. 5
2. Tipologie di operazioni realizzabili	pag. 7
3. Le operazioni riferite al repertorio dei settori economico professionali e al repertorio dei profili professionali	pag. 8
4. Presentazione delle operazioni di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	pag. 12
5. Gestione finanziaria delle operazioni	pag. 13
6. Selezione delle operazioni	pag. 14
7. Sedi di realizzazione	pag. 15
8. Rendicontazione	pag. 15
9. Indicazioni di carattere trasversale	pag. 16
10. Flussi finanziari	pag. 16
11. Risorse finanziarie	pag. 16
Parte seconda. Aspetti di carattere trasversale	pag. 17
1. Indennità di mobilità sul territorio nazionale	pag. 17
2. Informazione e pubblicità	pag. 18
3. Principi orizzontali	pag. 19
4. Controllo e monitoraggio	pag. 19
5. Chiusura del procedimento	pag. 20
6. Imposta di bollo	pag. 20
Allegato A)	pag. 21
Allegato B)	pag. 25

PREMESSE. CONTESTO DI RIFERIMENTO E QUADRO NORMATIVO

1. Con il decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di quattro raggruppamenti di enti di formazione ai quali affidare, ciascuno in un ambito provinciale, le azioni di carattere formativo rientranti in FVG Progetto giovani ed in FVG Progetto occupabilità, facenti parte dapprima del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93/2014 e, successivamente del "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL"¹, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429/2015, nel definire le linee di attuazione del POR FSE 2014/2020 per il 2015, ha individuato
 - a) il programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità e
 - b) il programma specifico 12/15: FVG Progetto giovaniattraverso i quali viene assicurata continuità alle attività di carattere formativo all'interno di PIPOL e sugli specifici versanti di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.
3. Con le presenti direttive vengono disciplinate le modalità di attuazione delle attività di carattere formativo previste dai richiamati programmi specifici da parte dei raggruppamenti di enti di formazione – ATI – selezionati con il richiamato avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014.
4. Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.
5. Le presenti Direttive sono adottate con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale"; REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

¹Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL**, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successiva modifiche e integrazioni

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
 - Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
 - documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
 - documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La struttura attuatrice dei programmi specifici è il l'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, e ricerca e università; la struttura referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione

PARTE PRIMA. LE OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatico del POR di seguito indicato.
2. FVG Progetto Occupabilità:
 - a) Asse: 1 – Occupazione
 - b) Priorità d'investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
 - c) Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
 - d) Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
 - e) Settore di intervento: 102 – Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
 - f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente
 - h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
 - i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
 - j) Tipo d'aiuto: Nessun regime di aiuto
 - k) Classificazione della modalità formativa:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico pratici (inclusi i work shop)

l) Indicatori di risultato comuni:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

m) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

3. FVG Progetto giovani:

- a) Asse: 1 – Occupazione
- b) Priorità d'investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani
- c) Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
- d) Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
- e) Settore di intervento: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"
- f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente
- h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
- i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
- j) Tipo d'aiuto: Nessun regime di aiuto
- k) Classificazione della modalità formativa:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico pratici (inclusi i work shop)

l) **Indicatori di risultato comuni:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

m) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZABILI

- Le presenti direttive disciplinano la realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni:
 - operazioni riferite al repertorio dei settori economico professionali e al repertorio dei profili professionali
 - percorsi formativi FPGO;
 - percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA);
 - percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
- Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
- Le operazioni di cui al capoverso 1 possono fare riferimento:
 - alla priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, con la partecipazione della sola utenza eligibile alla priorità di investimento;
 - alla priorità d'investimento 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani, con la partecipazione della sola utenza eligibile alla priorità di investimento;
 - alle richiamate priorità di investimento 8i e 8ii, con la partecipazione di utenza mista.
- Le operazioni sono gestite dalla sede di Trieste dell'Area, via San Francesco 37. Tutta la documentazione relativa va pertanto trasmessa a tale indirizzo.

3. LE OPERAZIONI RIFERITE AL REPERTORIO DEI SETTORI ECONOMICO PROFESSIONALI E AL REPERTORIO DEI PROFILI PROFESSIONALI

3.1 Generalità

1. Il presente paragrafo disciplina la realizzazione di Operazioni riferite al Repertorio dei profili professionali, approvato con DGR n.1042 del 9 giugno 2017.
2. Le operazioni sono gestite dalla sede di Trieste dell'Area, via San Francesco 37.
3. Tutte le operazioni devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
4. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
5. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
6. Tutte le operazioni, **pena la non ammissibilità generale**, devono contenere nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" una descrizione sintetica del progetto (max 1.300 caratteri) finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali, da cui emergano la coerenza, la finalità e gli scopi previsti.
7. Nelle operazioni che prevedano stage in azienda e che abbiano l'obbligo di una formazione specifica omogenea sulle tematiche della sicurezza, possono essere previsti anche uno o più ulteriori moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'allegato B) dell'Accordo stesso. A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dall'A.T.I. entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dall'ente il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.
8. Qualora le operazioni prevedano uno stage in azienda l'operatore deve indicare le imprese ospitanti, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
9. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata all'Area. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva dell'Area.
10. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco dell'Area. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione

(modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.

11. Fra il soggetto ospitante lo stage e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
12. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) fatto salvo quanto indicato in merito ai percorsi mirati all'inserimento lavorativo (paragrafo 3.4), il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
13. Tutti gli allievi devono risultare iscritti a PIPOL ed essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia
14. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
15. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale

3.2 I percorsi formativi FPGO

1. Possono essere presentate due tipologie di operazioni:
 - a) operazioni relative ai Repertori di settore economico professionali, finalizzate unicamente al raggiungimento di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai citati Repertori di settore. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le "situazioni tipo" (ST) evidenziate in verde nella corrispondente scheda SST del relativo Repertorio di settore, nonché, eventualmente, di ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto funzionali al raggiungimento delle stesse QPR, sia perché espressamente richieste dal mercato del lavoro (anche riferite a QPR parziali). In ogni caso l'attestato di frequenza finale, conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale, riporterà, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, unicamente le QPR complete dell'operazione.
 - b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, purché:
 - 1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
 - 2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
 - 3) corredate da un elenco di possibili *situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze*. Tali operazioni, in quanto non afferenti a un Repertorio approvato dalla Regione riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 prevedono il rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dell'esame finale.
2. Non possono essere presentate operazioni riferite a tipologie diverse da quelle di cui sopra, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. La durata delle operazioni è ricompresa tra le 200 ore e le 600 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.** Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage laddove previsto non può comunque essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. Non è ammessa la realizzazione di operazioni afferenti le cosiddette "professioni regolamentate". Il mancato rispetto di questa previsione è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 4, 5².

²**FASCIA 2:** giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni;

FASCIA 3: giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito il diploma di qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi. Convenzionalmente il termine dei 12 mesi scade il 31 luglio dell'anno successivo al

3.3 I percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Le operazioni relative al Repertorio dei profili professionali, denominate “Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)” sono finalizzate al conseguimento della qualifica professionale del livello previsto dal Repertorio medesimo approvato con DGR n.1042 del 9 giugno 2017 e possono riguardare esclusivamente i profili professionali:
 - Addetto alla realizzazione e manutenzione di aree verdi
 - Tecnico agricolo
 - Panificatore
 - Gelatiere
 - Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie
 - Addetto alla trasformazione delle carni
 - Tecnico della trasformazione agroalimentare
 - Addetto alla sartoria
 - Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
 - Saldatore
 - Tecnico CAD (Computer Aided Design)
 - Tecnico CAM (Computer Aided Manufacturing)
 - Tecnico elettrico
 - Tecnico per l'automazione industriale
 - Tecnico elettronico
 - Tecnico di impianti termici
 - Muratore
 - Piastrellista
 - Tinteggiatore cartongessista
 - Tecnico edile
 - Tecnico CAD in ambito edile
 - Tecnico grafico
 - Fotografo digitale
 - Tecnico dell'amministrazione di sistemi ict
 - Tecnico dello sviluppo di applicazioni web lato server
 - Operatore dei servizi di custodia e accoglienza museale
 - Tecnico del servizio prestiti e movimentazione delle opere d'arte (Registrar)
 - Tecnico dei servizi di biblioteca
 - Tecnico commerciale delle vendite
 - Magazziniere
 - Tecnico delle assicurazioni
 - Esperto delle attività di accertamento, valutazione e liquidazione del danno
 - Pizzaiolo
 - Aiuto cuoco
 - Tecnico di cucina
 - Addetto al servizio bar

conseguimento del titolo;

FASCIA 4: giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito un titolo di studi universitario da non più di 12 mesi (corso di laurea di primo livello, corso di laurea specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, master universitario di primo livello, master universitario di secondo livello, scuola di specializzazione, corso di dottorato di ricerca)

FASCIA 5: lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali, lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso a: CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984, CIG in deroga o al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012

- Tecnico dei servizi di sala e bar
 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
 - Tecnico dell'amministrazione economico-finanziaria
 - Tecnico dell'amministrazione del personale
 - Tecnico della produzione manifatturiera
 - Tecnico commerciale-marketing
 - Tecnico degli approvvigionamenti
 - Tecnico della gestione del sistema qualità aziendale
 - Esperto in organizzazione di eventi e congressi
 - Esperto della gestione e sviluppo delle risorse umane
 - Addetto ai servizi di pulizia e disinfezione
2. Le operazioni relative a profili professionali diversi da quelli indicati determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione.**
 3. L'ammissione alle operazioni riferite a profili di livello EQF IV è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di qualifica regionale di livello EQF III coerente con il profilo medesimo. Ulteriori prerequisiti possono essere previsti all'interno dell'operazione.
 4. Tutte le operazioni devono riferirsi in termini di durata e di competenze (QPR) a quanto previsto dal citato Repertorio dei profili professionali, fermo restando che possono essere previste competenze **aggiuntive** riferite unicamente a conoscenze ed abilità di base e trasversali o funzionali a specifiche esigenze del mercato del lavoro.
 5. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage è obbligatorio e non può essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale dell'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
 6. Al fine di favorire la partecipazione di allievi già in possesso di crediti formativi acquisiti in precedenti percorsi di formali di formazione, è ammissibile la loro partecipazione ridotta all'operazione nella misura massima del 50% della durata totale. L'accertamento dei crediti viene effettuato dal soggetto proponente sulla base di documentazioni attestanti il loro possesso.
 7. Ai fini del computo della soglia minima di partecipazione per l'ammissione all'esame finale, si richiede l'effettiva presenza, certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore di formazione previste dal percorso ridotto., al netto delle ore d'esame.
 8. La partecipazione ridotta all'operazione è consentita per un numero di allievi non superiore al 50%, arrotondato per difetto, degli allievi previsti.
 9. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 5

3.4 I percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.
2. Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata. I percorsi formativi sono fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente attuatore. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente dall'impresa partner.
3. Le operazioni sono costruite con le medesime modalità indicate al paragrafo 3.2 per i percorsi formativi FPGO, con le seguenti avvertenze:
 - a) possono prevedere la partecipazione di 1, 2 o 3 allievi, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione;**

- b) devono prevedere una durata non superiore a 100 ore. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica di applicazione pratica degli insegnamenti teorici che non può comunque essere superiore al 50% della durata complessiva dell'operazione. Non è ammesso lo stage. Il mancato rispetto delle suddette previsioni è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione stessa**;
- c) il coinvolgimento dell'impresa partner deve essere garantito attraverso prestazioni di docenza da parte di personale dell'impresa medesima per un numero di ore pari ad almeno il 20% della durata complessiva dell'operazione. Tale aspetto deve essere chiaramente affermato nell'operazione, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione stessa**;
- d) le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno 1 allievo entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
 - 1) tempo indeterminato;
 - 2) tempo determinato;
 - 3) apprendistato;
- e) in funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa che indica la volontà di procedere all'inserimento occupazionale dell'allievo partecipante all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. L'accordo è conservato dall'ATI e mantenuto disponibile ai fini dei controlli in loco effettuati dal Servizio e allegato al rendiconto **pena la decadenza dal contributo**;
- f) ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento occupazionale, questa tipologia di operazione può essere parte di una azione più ampia rivolta ai destinatari che si concretizza nella possibilità di affiancare all'operazione un tirocinio extracurriculare. Tale tirocinio può svolgersi prima dell'operazione formativa, con una durata compresa tra 3 e 6 mesi, o dopo la realizzazione dell'operazione formativa, con una durata di 3 mesi e deve coinvolgere tutti i partecipanti all'operazione formativa;
- g) come indicato alla lettera d), la remunerazione a risultato deriva dall'assunzione a tempo determinato di almeno un allievo entro 120 giorni dalla conclusione dell'operazione formativa. In questo senso:
 - 1) se all'operazione formativa non viene associato un tirocinio, è richiesta l'assunzione a tempo determinato per almeno 2 mesi;
 - 2) se all'operazione formativa viene associato il tirocinio, l'assunzione a tempo determinato deve corrispondere ad un periodo pari ad almeno il doppio della durata del tirocinio;
- h) sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 4, 5;
- i) i percorsi possono essere sviluppati anche mediante l'utilizzo di solo QPR parziali, in tal caso l'attestato di frequenza finale, conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale, non riporterà le QPR di riferimento.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

1. Le operazioni sono presentate con modalità a sportello quindicinale, vale a dire dal giorno 1 al giorno 15 e dal giorno 16 al giorno 28/30/31 di ogni mese, ore 24.00.
2. Ciascuna operazione viene presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet [www.regione.fvg.it, formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori](http://www.regione.fvg.it/formazione,lavoro,pari Opportunità/formazione/area operatori). Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di

protezione dei dati personali”, all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:

- a) cognome e nome
- b) codice fiscale
- c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail all'Area allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, pena la non ammissibilità generale dell'operazione:**
 - “**PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 1**”(utenza priorità d'investimento 8i),oppure
 - “**PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 2**” (utenza priorità d'investimento 8ii),oppure
 - “**PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3**” (utenza mista priorità d'investimento 8i e 8ii), oppure
 - “**PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1**” (utenza priorità d'investimento 8i),o ppure
 - “**PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2**” (utenza priorità d'investimento 8ii), oppure
 - “**PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3**” (utenza mista priorità d'investimento 8i e 8ii), oppure
 - “**PIPOL POR – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1**”(utenza priorità d'investimento 8i), oppure
 - “**PIPOL POR – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2**” (utenza priorità d'investimento 8ii).
4. Unitamente alla domanda devono essere presentati, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione:**
 - la scheda anagrafica;
 - l'operazione.
5. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
6. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.** La procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, in relazione a ogni scadenza quindicinale e per tipologia di operazione, **una domanda di ammissione** per ogni operazione a finanziamento trasmessa alla Direzione a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione.**
7. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dall'Area è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione.**

5. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

5.1 I percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. I percorsi formativi di cui al presente paragrafo sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS"³, di seguito Documento UCS, pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

$$\begin{aligned} & \text{UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50\% ore stage (se previsto)} \\ & + \\ & \text{UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti} \end{aligned}$$

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi previsti sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

5.3 I percorsi mirati all'inserimento lavorativo

1. I percorsi mirati all'inserimento lavorativo sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento UCS.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 7 (euro 99,00) * n. ore di formazione

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

6. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La **selezione delle operazioni** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015.
2. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, nell'**allegato A)** parte integrante delle presenti Direttive si fornisce il quadro riassuntivo, per ogni tipologia di operazioni, delle **cause di non ammissibilità generale dell'operazione**.
3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale;
 - c) coerenza finanziaria.
 La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. Gli esiti della valutazione sono recepiti dall'Area con apposito decreto del dirigente competente, che viene

³ Il documento costituisce allegato al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale" emanato con DPR n. 140/2016

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

7. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate su richiesta motivata del soggetto attuatore.

8. RENDICONTAZIONE

8.1 percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
 - b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

8.2 I percorsi mirati all'inserimento lavorativo

1. Entro 150 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
 - b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
 - c) l'accordo con l'impresa che indica la volontà di procedere all'inserimento occupazionale dell'allievo partecipante all'azione formativa
 - d) ove pertinente, copia del contratto di lavoro degli allievi assunti entro 120 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - i. tempo indeterminato
 - ii. tempo determinate
 - iii. apprendistato.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 3.4 nel caso l'attività formativa sia associata ad un tirocinio extracurriculare.

3. La somma ammissibile è pari al
$$70\% \text{ dell'UCS } 7 * \text{ numero di ore di formazione}$$
se nessun allievo è stato collocato entro 120 giorni con uno dei contratti di cui al capoverso 2 lett. d); è pari al
$$100\% \text{ dell'UCS } 7 * \text{ numero di ore di formazione}$$

se almeno un allievo è stato collocato con le modalità di cui comma 2 lett. d).

9. INDICAZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE

1. Le operazioni possono essere presentate **esclusivamente** dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 (soggetto attuatore), **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. I destinatari delle operazioni di cui alle presenti Direttive sono i soggetti, residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia, registrati al progetto PIPOL con ed appartenenti alle FASCE precedentemente indicate
3. Ad ogni operazione deve essere associato un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente **allegato B**) parte integrante delle presenti Direttive). Il modulo è conservato dall'ATI e mantenuto disponibile ai fini dei controlli in loco effettuati dall'Area.
4. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.
5. La presentazione delle operazioni avviene a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
6. Tutte le operazioni previste dalle presenti direttive possono essere associate alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare all'interno di PIPOL, previa l'attenta verifica della rispettiva coerenza rispetto alla figura professionale di riferimento.

10. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro / formazione / area operatori / modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

11. RISORSE FINANZIARIE

1. Il finanziamento del programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità – deriva dalle previsioni del PPO 2015 che prevede il finanziamento per le annualità 2015, 2016, 2017.
2. Il finanziamento relativo all'annualità 2015 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2015	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

3. Il finanziamento relativo all'annualità 2016 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2016	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	7.000.000	1.610.000	770.000	2.940.000	1.680.000

4. Il finanziamento del programma specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani – deriva dalle previsioni del PPO 2015 che prevede il finanziamento per le annualità 2015, 2016, 2017.
5. Il finanziamento relativo all'annualità 2015 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2015	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099.726,00	1.199.843,00

6. Il finanziamento relativo all'annualità 2016 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2016	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	4.831.260,00	1.111.190,00	531.439,00	2.029.129,00	1.159.502,00

PARTE SECONDA. ASPETTI DI CARATTERE TRASVERSALE

1. INDENNITÀ DI MOBILITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE

1. Le seguenti tipologie di operazioni facenti capo alle presenti direttive e alle Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile – PON IOG e delle presenti direttive possono prevedere periodi di mobilità formativa degli allievi sul territorio nazionale, al di fuori del Friuli Venezia Giulia:
 - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 1**
 - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 2**
 - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3**
 - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1**
 - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2**
 - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3**
 - **PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 1**
 - **PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 2**
2. Nel caso una delle operazioni formative di cui al capoverso 1 prevedano fasi di mobilità formativa degli allievi sul territorio nazionale, è possibile la presentazione di un'operazione a sé stante destinata a tale finalità e che accompagna quella formativa da parte del soggetto attuatore avente titolo, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. Nel caso la mobilità riguardi **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3 oppure PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 oppure PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 2**, è richiesta la presentazione di un'operazione relativamente ad ogni priorità di investimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. L'operazione inerente "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" deve essere presentata nell'ambito della medesima scadenza quindicinale dell'operazione a cui si accompagna, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro

dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dall'Area è **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**

6. Le modalità di presentazione sono le medesime previste per l'operazione formativa di riferimento. In particolare nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura: **"PIPOL – Indennità di mobilità sul territorio nazionale, misura di accompagnamento a (tipologia e titolo dell'operazione)".**
7. Le operazioni inerenti "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale.
8. Il costo complessivo di ogni operazione è determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

9. Il costo derivante dalla suddetta modalità di calcolo è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza del preventivo delle spese.
10. Con riferimento alla fase di rendicontazione, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS con la quale è stata gestita l'operazione formativa di riferimento.
11. La **selezione delle operazioni** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015.
12. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, nell'**allegato A)** parte integrante delle presenti Direttive si fornisce il quadro riassuntivo, per ogni tipologia di operazioni, delle **cause di non ammissibilità generale dell'operazione**.
13. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale;
 - c) coerenza finanziaria.La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
14. Gli esiti della valutazione sono recepiti dal l'Area con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
15. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato all'Area, presso il medesimo ufficio presso cui è presentato il rendiconto dell'operazione formativa di riferimento nei medesimi termini previsti per l'operazione formativa a cui si riferisce.
16. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) l'apposito modello predisposto dall'Area e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
 - b) la fotocopia del registro di presenza.

2. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i

documenti di carattere informativo e pubblicitario devono

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
- recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
	
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

3. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla green economy ed alla blue economy, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione delle presenti direttive, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
 Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
 Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

4. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la

documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2018.

6. IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

CAUSE DI NON AMMISSIBILITA' GENERALE DELLE OPERAZIONI

PARTE PRIMA

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità della presentazione	Non corretta presentazione della domanda di finanziamento (par. 4, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata presentazione della scheda anagrafica e dell'operazione (par. 4, cap. 6)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata presentazione all'indirizzo PEC indicato (par. 4, cap. 7)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancato riepilogo dell'elenco di tutti gli allegati in trasmissione (par. 4, cap. 8)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata completa compilazione del formulario (par. 4, cap. 9)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
Conformità del proponente	Mancata presentazione dell'operazione da parte dei soggetti aventi titolo (par. 9, cap. 1)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	Presentazione di operazioni relative a operazioni formative diverse da quelle indicate (par. 2, cap. 2, par. 3.2, cap. 4)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro (par. 3.1, cap. 3)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa (par. 3.1, cap. 4)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008 (par. 3.1, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione nel formulario - "dati per l'orientamento" – di una descrizione sintetica del progetto (par. 3.1, cap. 6)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2

	– percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
Mancata indicazione delle imprese ospitanti gli stage (par. 3.1, cap. 8)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione (par. 3.1, cap. 12, lett. b))	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3
Presentazione di operazioni riferite a tipologie diverse da quelle previste (par. 3.2, cap. 2)	percorsi formativi FPGO
Presentazione di operazioni di durata diversa da quella prevista (par. 3.2, cap. 3)	percorsi formativi FPGO
Presentazione di operazioni con articolazione diversa da quella prevista (par. 3.2, cap. 3)	percorsi formativi FPGO
Presentazione di operazioni relative a profili diversi da quelli indicati (par. 3.3, cap. 2)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
Durata dello stage diversa da quella prevista (par. 3.3, cap. 3)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
Numero di allievi previsti diverso da quello ammissibile (par. 3.4, cap. 3, lett. a)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
Durata e/o articolazione dell'operazione diversa da quella prevista (par. 3.4, cap. 3, lett. b)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
Previsione di docenza aziendale inferiore alla % prevista (par. 3.4, cap. 3, lett. c)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

PARTE SECONDA

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità della presentazione	Mancata presentazione di un'operazione per ogni priorità di investimento (par. 1, cap. 3)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
	Mancata presentazione dell'operazione nella medesima scadenza quindicinale dell'operazione a cui si accompagna (par. 1, cap. 4)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
	Mancata completa compilazione del formulario (par. 1, cap. 5)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
Conformità del proponente	Mancata presentazione dell'operazione da parte dei soggetti aventi titolo (par. 1, cap. 2)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale

**MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO
ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL
FABBISOGNO RILEVATO DELLE PERSONE**

L'ATI di enti di formazione con capofila _____, operante nell'ambito territoriale della provincia di _____ e il CPI di _____

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE CHE

- l'operazione formativa denominata " _____", rientrante nella tipologia formativa " _____" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ____ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.
- Nelle diverse fasi di costruzione del gruppo classe i soggetti coinvolti (CPI ed ATI) hanno tenuto conto delle indicazioni dell'art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" del Regolamento (UE) n.1303/2013.
- Nelle di costruzione del gruppo classe è stata garantita la più ampia partecipazione della componente femminile.

ADDENDUM

Oggetto:

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL.

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15.

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL.

Addendum.

In deroga a quanto stabilito dalla Direttiva in oggetto:

1. è approvata la realizzazione, nell'ambito di PIPOL, di due operazioni QA relative al profilo professionale di "Estetista" e di due operazioni QA relative al profilo di "Acconciatore";
2. l'operazione "Estetista" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
3. l'operazione "Acconciatore" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
4. la realizzazione delle operazioni avviene nel modo seguente:
 - a) area territoriale di Trieste e Gorizia: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
 - b) area territoriale di Udine e Pordenone: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
5. secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, le operazioni hanno durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali;
6. la prima annualità delle 4 operazioni realizzabili deve essere avviata entro il 31 dicembre 2017;
7. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della prima annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2018;
8. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della seconda annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2019;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, selezione, gestione, rendicontazione delle operazioni, valgono le disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto.

Trieste, settembre 2017